

Causa Villa c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 20 aprile 2010 (ricorso n. 19675/06)

Misure di sicurezza - personali - libertà vigilata – proroga delle restrizioni alla libertà di circolazione – violazione dell’art. 2, Protocollo n. 4 CEDU – non sussiste.

Misure di sicurezza - personali - libertà vigilata – revoca – ritardo nell’adozione e nell’esecuzione della decisione di revocare la libertà vigilata - violazione dell’art. 2, Protocollo n. 4 CEDU – sussiste.

Non integra la violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 4, relativo alla libertà di circolazione, la proroga della misura della libertà vigilata, allorquando le restrizioni alla libertà di circolazione da essa scaturenti, seppur prolungate nel tempo, perseguano uno degli scopi legittimi di cui al terzo paragrafo dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 e mantengano un giusto equilibrio tra l’interesse generale e i diritti dell’individuo (nel caso di specie, la Corte ha esaminato le ragioni avanzate dalle autorità per prorogare, ogni volta, la durata della misura incriminata, senza trovarvi alcun segno di arbitrio).

Costituisce violazione dell’articolo 2 del Protocollo n. 4 la ritardata adozione ed esecuzione della decisione di revocare la libertà vigilata, allorquando il ritardo sia del tutto ingiustificato e di natura tale da rendere sproporzionate le restrizioni alla libertà di circolazione del ricorrente.

Fatto. Con sentenza del 4 maggio 1999, depositata in cancelleria il 19 maggio 1999, il ricorrente fu riconosciuto come autore, ma parzialmente non colpevole, di tentato omicidio. Il giudice di Milano lo condannò a una pena detentiva di 3 mesi e 13 giorni, per aver minacciato di morte ed aggredito suo padre con un coltello. Tale pena fu irrogata tenendo conto di una perizia psichiatrica disposta dal giudice e di una cartella clinica prodotta in giudizio, dalla quale risultava che il ricorrente soffriva di una psicosi paranoide cronica ed era invalido al 100%.

In applicazione dell’art. 56 della l. n. 689 del 1981, la detenzione fu sostituita dalla misura della libertà controllata per sette mesi, in quanto il giudice ritenne che una terapia di rieducazione fosse preferibile alla reclusione. La pericolosità sociale del ricorrente, inoltre, motivò l’applicazione di una misura di sicurezza quale la libertà vigilata.

La sentenza del 4 maggio divenne definitiva il 20 luglio 1999.

Con ordinanza del 9 ottobre 2001, il magistrato di sorveglianza di Milano dichiarò che il sig. Villa era ancora socialmente pericoloso e, di conseguenza, decise di sottoporlo alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno.

Questa misura comportava per l’interessato i seguenti obblighi:

- presentarsi una volta al mese agli organi di polizia incaricati della sorveglianza;
- mantenere i contatti con il centro psichiatrico dell’ospedale Niguarda;
- abitare a Milano, in un appartamento determinato;
- rimanere in casa tra le ore 22:00 e le 7:00.

Il ricorrente aveva, inoltre, l’obbligo di conservare su di sé e di esibire ad ogni richiesta degli organi di polizia copia dell’ordinanza che lo sottoponeva agli obblighi derivanti dalla libertà vigilata, ordinanza che gli fu notificata il 17 ottobre 2001.

Il 18 dicembre 2001, il magistrato di sorveglianza di Milano dispose il ricovero del ricorrente presso l’ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino fino al 5 ottobre 2002.

Il 4 ottobre 2002 questa misura fu prorogata fino al 9 aprile 2003.

Il 5 novembre 2002 il magistrato di sorveglianza di Firenze autorizzò il ricorrente a dimorare presso la casa di suo padre, a Milano, come "permesso finale a titolo probatorio".

Il 14 novembre 2002 il ricorrente lasciò l’ospedale psichiatrico per recarsi a Milano; a partire da

questa data, egli fu nuovamente sottoposto al regime della libertà vigilata.

Questa misura fu prorogata fino al 9 ottobre 2003, poi al 9 febbraio, al 9 giugno, al 9 ottobre 2004 e infine fino al 9 luglio 2005.

Il 1° luglio 2005, il magistrato di sorveglianza di Firenze decise di revocare la misura di sicurezza, tenendo conto soprattutto del rapporto corretto e collaborativo dell'interessato con il centro psichiatrico di Milano e del miglioramento della relazione con il padre. Quest'ultima decisione fu depositata in cancelleria solo il 2 novembre 2005 e notificata al ricorrente il 7 novembre 2005.

Il 29 dicembre 2005, il sig. Villa, sostenendo che la fine del suo processo coincideva con la revoca della misura di sicurezza, introdusse innanzi alla corte d'appello di Brescia ricorso ai sensi della legge c.d. Pinto, n. 89 del 2001, al fine di ottenere la riparazione dei danni subiti a causa della durata di oltre otto anni del processo penale che lo aveva visto come imputato.

Con decisione dell'8 marzo 2006, la corte d'appello respinse la domanda con la motivazione che il processo era durato circa due anni. Il ricorrente non propose ricorso per cassazione avverso questa decisione.

In data 20 aprile 2006, il sig. Villa propose quindi ricorso alla Corte EDU e, invocando la violazione dell'art. 5 CEDU (*diritto alla libertà e alla sicurezza*) e dell'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU (*libertà di circolazione*), lamentando la durata eccessiva ed il carattere arbitrario della misura di sicurezza di cui era stato destinatario.

Diritto. La Corte ha statuito innanzitutto che la libertà vigilata non ha comportato una privazione della libertà fisica ai sensi dell'art. 5, par. 1, CEDU, ma semplici restrizioni alla libertà di circolazione, stante il genere, la durata, gli effetti e le modalità di esecuzione della misura considerata. Per tali motivi, la Corte ha ritenuto non applicabile alla fattispecie *de quo* l'art. 5 CEDU, ma l'art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, ogni misura che limita il diritto alla libertà di circolazione deve essere prevista dalla legge, perseguire uno degli scopi legittimi di cui al terzo paragrafo dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 e mantenere un giusto equilibrio tra l'interesse generale e i diritti dell'individuo.

Nel caso di specie, le misure restrittive della libertà di circolazione, previste dal diritto italiano, erano necessarie “ *al mantenimento dell'ordine pubblico* ”, oltre che alla “ *prevenzione delle infrazioni penali* ” come risultava dalla cartella clinica dell'interessato, dai risultati della perizia psichiatrica disposta dal giudice di Milano, dalle aggressioni e dalle minacce commesse dopo la condanna e dai rapporti dei medici che avevano in cura il sig. Villa.

Per quanto riguarda la proporzionalità delle misure incriminate, in riferimento alla loro applicazione prolungata nel tempo, la Corte ha evidenziato che esse si giustificano soltanto se di fatto sono coerenti e tese effettivamente a conseguire gli effetti di legge. Nel caso in esame, la Corte ha esaminato le ragioni avanzate dalle autorità per prorogare, ogni volta, la durata della misura incriminata, senza trovarvi alcun segno di arbitrio. Pertanto, i giudici di Strasburgo hanno dichiarato non sussistente la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 per quanto riguarda la sottoposizione alla misura della libertà vigilata e le sue proroghe successive fino a quella del 9 ottobre 2004, data in cui la misura è stata prorogata fino al luglio 2005.

La Corte ha invece ritenuto eccessivo l'intervallo di oltre quattro mesi intercorso tra la data dell'udienza dinnanzi al magistrato di sorveglianza e la revoca effettiva della libertà vigilata, in quanto del tutto ingiustificato e di natura tale da rendere sproporzionate le restrizioni alla libertà di circolazione del ricorrente. Pertanto, la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 in ragione della tardività nell'adozione e nell'esecuzione della decisione di revocare la libertà vigilata. Sul punto, la Corte ha invocato una maggiore diligenza e rapidità nell'adozione di

una decisione che interessa i diritti garantiti dall'articolo 2 del Protocollo n. 4 e ciò soprattutto in considerazione del fatto che l'ultima proroga della misura restrittiva aveva avuto già una durata di ben nove mesi al 1° luglio 2005.

Infine, la Corte ha respinto la richiesta di risarcimento dei danni materiali avanzata dal ricorrente per mancanza del nesso di causalità, mentre a titolo di danno morale ha ritenuto che questo sia sufficientemente riparato dalla constatazione di violazione dell'art. 2 del Protocollo n. 4.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 5 CEDU – Diritto alla libertà e alla sicurezza

Art. 2, Protocollo n. 4, CEDU – Libertà di circolazione

Art. 56 L. n. 689/1981

Artt. 199-240 c.p.

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 2, Protocollo n. 4, CEDU – riguardante l'adozione e l'esecuzione delle misure restrittive della libertà di circolazione: *Raimondo c. Italia*, § 39, 22 febbraio 1994; *Baumann c. Francia*, n. 33592/96, § 61.; *Riener c. Bulgaria*, n. 46343/99, § 109, 23 maggio 2006; *Luordo c. Italia*, n° 32190/96, § 96.